

LEGAMBIENTE TRIESTE SULLE SENTENZE DEL TAR FVG PER LA CABINOVIA

Dubbi sulla serietà e affidabilità di Regione e Comune nella gestione del procedimento

Il 2 gennaio sono state pubblicate due sentenze del TAR, una sul ricorso presentato unitariamente da Legambiente, WWF, Lipu e l'altra su un analogo ricorso presentato da undici cittadini direttamente interessati dal progetto dell'impianto a fune.

I ricorsi contestavano la legittimità dei procedimenti di concessione per la costruzione e l'esercizio delle linee di trasporto rilasciati dalla Regione a causa dell'omessa ricognizione dei vincoli urbanistici del progetto di fattibilità nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria, come previsto dall'art. 15, comma 4 della L.R. 11/2022.

Nella sentenza di accoglimento, il TAR ravvisa che la ricognizione dei vincoli territoriali in sede di conferenza dei servizi è stata del tutto carente, definendo generiche le informazioni fornite dal dirigente che rappresentava il Comune. Perciò, scrive il TAR, i provvedimenti di convalida delle concessioni sono in "patente violazione" del principio secondo cui le valutazioni istruttorie e procedurali vanno operate sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della loro effettuazione e non già su semplici ipotesi future. I provvedimenti, nota il TAR, sono anche in contrasto con quanto scritto in precedenza dalla Regione stessa, con nota della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio del 5 ottobre 2022, condivisa e redatta d'intesa con la Direzione centrale Difesa dell'Ambiente, in cui ricordava al Comune di Trieste che "la conformità urbanistica dell'opera costituisce pre-condizione per l'esame del progetto" e che la mancanza della conformità urbanistica rende il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica privo di uno dei requisiti fondamentali e, di conseguenza, "decisamente aleatorie" le indicazioni fornite in merito alle condizioni da rispettare per l'approvazione del progetto definitivo.

La Regione dovrà spiegare perché ha deciso di far proprie le indicazioni allora definite "decisamente aleatorie" del Comune (e tali rimaste) procedendo al rilascio delle concessioni sulla base di un progetto di fattibilità privo del requisito essenziale della conformità urbanistica. Cosa è accaduto fra il 5 ottobre 2022 e il 28 febbraio 2024 (data del decreto di concessione) per arrivare al punto di ignorare l'esistenza di quella che era stata definita una "pre-condizione per l'esame del progetto"?

Inoltre, nota il TAR, la modalità con cui è stato gestito il procedimento evidenzia che la decisione della Regione di autorizzare l'opera in deroga ai vincoli della direttiva Habitat è stata presa prima di poter valutare, come d'obbligo, le possibili alternative e la sussistenza di motivi imperativi che giustificassero tale decisione. Un comportamento che fa dubitare, scrive il TAR, della serietà e affidabilità del giudizio alla base della delibera regionale con cui è stata avviata la valutazione di incidenza di terzo livello (finalizzata ad approvare il piano/progetto nonostante l'avvenuto accertamento del danno ambientale significativo). Cosa che induce a pensare ad una mancanza di imparzialità con conseguenze non limitate alle concessioni, bensì estensibili all'intero iter di approvazione del piano/progetto, tali da costituire materia per ulteriori iniziative legali nei confronti dei responsabili.

In conclusione la sentenza stabilisce che il procedimento di rilascio delle concessioni dovrà essere riavviato dalla Regione la quale valuterà, nell'esercizio della propria discrezionalità, di concludere il procedimento verificando la compatibilità urbanistica dell'opera allo stato degli atti (in tal caso accertando la mancanza di conformità ai vincoli territoriali e respingendo il progetto) oppure di sospenderlo fino alla piena approvazione della variante al piano regolatore, se questa permetterà di superare gli attuali vincoli.

Trieste, 7 gennaio 2025